

D.L. 17-3-2020 n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

**Art. 68** *Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione*

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli *articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159*. <sup>(252)</sup>

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'*articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 aprile 2012, n. 44*, e alle ingiunzioni di cui al *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'*articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*.

2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'*allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020*, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020. <sup>(251)</sup>

2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'*articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. <sup>(253)</sup>

3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli *articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2018, n. 136*, all'*articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, e all'*articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette

rate entro il termine del 1° marzo 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018*. <sup>(254)</sup>

3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all' *articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018*, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell' *articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973*. Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all' *articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute*. <sup>(255)</sup>

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all' *articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all' *articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*;

b) anche in deroga alle disposizioni dell' *articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall' *articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159*. <sup>(256)</sup>*

---

(251) Comma inserito dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27*.

(252) Comma modificato dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dall' art. 154, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dall' art. 99, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e dall' art. 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 2, D.L. 15 gennaio 2021, n. 3*. In precedenza, identica modifica a quella disposta dal citato *art. 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. n. 125/2020* era stata prevista dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 20 ottobre 2020, n. 129, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 159/2020, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 129/2020*.*

(253) Comma inserito dall' *art. 154, comma 1, lett. b)*, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 99, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e dall' *art. 1-bis, comma 1, lett. a)*, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159. In precedenza identica modifica era stata disposta dall' *art. 1, comma 1, lett. a)*, D.L. 20 ottobre 2020, n. 129, abrogato dall' *art. 1, comma 2, della citata Legge n. 159/2020*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 129/2020.

(254) Comma modificato dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27*. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall' *art. 154, comma 1, lett. c)*, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 13-septies, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. In precedenza, identica modifica era stata disposta dall' *art. 4, comma 1, D.L. 30 novembre 2020, n. 157*, abrogato dall' *art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 157/2020.

(255) Comma inserito dall' *art. 154, comma 1, lett. d)*, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, così modificato dall' *art. 13-decies, comma 6, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. In precedenza, identica modifica era stata disposta dall' *art. 7, comma 6, D.L. 30 novembre 2020, n. 157*, abrogato dall' *art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 157/2020.

(256) Comma aggiunto dall' *art. 1-bis, comma 1, lett. b)*, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159. In precedenza identica modifica era stata disposta dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, D.L. 20 ottobre 2020, n. 129, abrogato dall' *art. 1, comma 2, della citata Legge n. 159/2020*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 129/2020.

